Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 171

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 21 giugno 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 171 DEL 21 GIUGNO 1978:

LEGGE 20 giugno 1978, n. **287.**

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle aziende autonome per l'anno finanziario 1977 (terzo provvedimento).

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1978, n. **286.**

Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, della « Cassa speciale di previdenza per il personale addetto alla azienda trasporti municipale » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;

Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;

Ritenuto che l'ente pubblico « Cassa speciale di previdenza per il personale addetto alla azienda trasporti municipale » di Milano non è necessario ai fini indicati dal citato art. 3;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, dei trasporti e dell'interno;

Decreta:

Articolo unico

L'ente pubblico « Cassa speciale di previdenza per il personale addetto alla azienda trasporti municipali » di Milano è soppresso.

Le funzioni ed i fondi di riserva della cassa sono devoluti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1978

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — SCOTTI — COLOMBO — COSSIGA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1978
Atti di Governo, registro n. 18, *foglio n.* 22

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Reumalon supposte », nella confezione 10 supposte per adulti e della relativa categoria « Reumalon composto » nella confezione 10 supposte per adulti, della ditta Istituto dott. Antonio Tosi farmaceutici, in Novara. (Decreto di revoca n. 5154/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 5 ottobre 1954 e 26 novembre 1958, con i quali sono state registrate ai numeri 9400 e 9400/C rispettivamente la specialità medicinale denominata « Reumalon supposte », nella confezione 10 supposte per adulti e la relativa categoria « Reumalon composto », nella confezione 10 supposte per adulti a nome della ditta Istituto dott. Antonio Tosi farmaceutici, con sede in Novara, già in via Giotto, 2, ora in via Monte Nero n. 35/39, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale contenente acidofenilchinolincarbonico, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto l'evoluzione delle conoscenze scientifiche ha messo a disposizione farmaci dotati dello stesso tipo di attività ma con effetti collaterali minori;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Reumalon supposte », nella confezione 10 supposte per adulti e della relativa categoria « Reumalon composto », nella confezione 10 supposte per adulti, registrate rispettivamente ai numeri 9400 e 9400/C in data 5 ottobre 1954 e 26 novembre 1958 a nome della ditta Istituto dott. Antonio Tosi farmaceutici, con sede in Novara, via Monte Nero, 35/39.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(4765)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pleiacor » fiale, nella confezione 5 fiale liofilizzate + 5 fiale × 2 cc di solvente, della ditta Laboratorio Guidotti & C., in Pisa. (Decreto di revoca n. 5155/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 26 marzo 1959, 20 agosto 1959 e 29 aprile 1961, con i quali è stata registrata al n. 14880 la specialità medicinale denominata « Pleiacor » fiale, nella confezione 5 fiale liofilizzate + 5 fiale da 2 cc di solvente a nome della ditta Laboratorio Guidotti & C., con sede in Pisa, via Trieste, 40, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, non risultando un sicuro effetto energetico dell'ATP alle dosi e nelle modalità di somministrazione proposte, né, per quanto riguarda l'effetto vasodilatatore distrettuale dimostrato in sede sperimentale, l'esistenza di un'adeguata documentazione di effetti clinici, alle dosi usate, se non per la somministrazione endoarteriosa che presenta però aspetti negativi. Si sono rilevati inoltre l'effetto sull'aggregazione piastrinica e la mancanza di ogni dimostrazione del vantaggio derivante dall'associazione dei vari coenzimi e ATP con il composto cromonico;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Pleiacor » fiale, nella confezione 5 fiale liofilizzate + 5 fiale da 2 cc di solvente, registrata a n. 14880 in data 26 marzo 1959, 20 agosto 1959 e 29 aprile 1961 a nome della ditta Laboratorio Guidotti & C., con sede in Pisa, via Trieste, 40.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(4766)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cerebrepar » fiale, nella confezione 10 fiale da 3 ml e della relativa categoria sciroppo nella confezione flacone da g 100, della ditta Importex chimici farmaceutici S.p.a., in Trieste, e poi cedute alla ditta Neoterapici Benvegna S.r.l., in Palermo. (Decreto di revoca n. 5158/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 20 aprile 1970, con i quali sono state registrate ai numeri 19308 e 19308/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Cerebrepar » fiale, nella confezione 10 fiale da 3 ml e la relativa categoria sciroppo nella confezione flacone da g 100 a nome della ditta Importex chimici farmaceutici S.p.a., con sede in Trieste, via Flavia, 122, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la domanda in data 2 febbraio 1976, con la quale la ditta Neoterapici Benvegna S.r.l., con sede in Palermo, via P. E. Giudici, 163, ha chiesto il trasferimento di autorizzazione a proprio nome per la specialità medicinale di cui si tratta, avendo acquistato la medesima dalla ditta Importex chimici farmaceutici succitata, come da scrittura privata in data 9 ottobre 1975 registrata a Roma il 10 ottobre 1975 al n. 12595;

Considerato che detto trasferimento di autorizzazione non è stato perfezionato, essendo incompleta la documentazione;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, non risultando agli atti alcuna dimostrazione della validità e razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta Neoterapici Benvegna;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Cerebrepar » fiale, nella confezione 10 fiale da 3 ml e della relativa categoria sciroppo nella confezione flacone da g 100, registrate rispettivamente ai numeri 19308 e 19308/A in data 20 aprile 1970 a nome della ditta Importex chimici farmaceutici S.p.a. di Trieste, e poi cedute alla ditta Neoterapici Benvegna S.r.l. di Palermo.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(4793)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Artrosterone P.V.O. », nella confezione 5 fiale × 2 ml, della ditta Prodotti farmaceutici Zenit S.p.a., in Milano, ceduta successivamente alla ditta Laboratorio farmaceutico S.I.T., in Mede. (Decreto di revoca n. 5157/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 22 maggio 1969, con il quale venne registrata al n. 5192 la specialità medicinale denominata « Artrosterone P.V.O. », nella confezione 5 fiale da 2 ml a nome della ditta Prodotti farmaceutici Zenit S.p.a., via Ampère, 33, Milano;

Vista la domanda in data 12 febbraio 1974, con la quale la ditta Laboratorio farmaceutico S.I.T., con sede in Mede (Pavia), corso Cavour, 78, ha chiesto il trasferimento di autorizzazione per la specialità di cui si tratta, avendo acquistato la medesima dalla ditta Zenit succitata, come da scrittura privata in data 6 dicembre 1973 registrata a Legnano l'11 dicembre 1973, n. 5680;

Considerato che detto passaggio di proprietà non è stato perfezionato, essendo la documentazione incompleta;

Considerato che la succitata specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, non risultando agli atti alcuna dimostrazione della validità e razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Artrosterone P.V.O. » nella confezione 5 fiale da 2 ml, registrata al n. 5192 in data 22 maggio 1969 a nome della ditta Prodotti farmaceutici Zenit S.p.a. di Milano, e poi ceduta alla ditta Laboratorio farmaceutico S.I.T. di Mede (Pavia).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(4792)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Miocardina » gocce, nella confezione flacone × 15 cc, della ditta Laboratorio chimico Croce Bianca, in Brescia. (Decreto di revoca n. 5161/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 3 aprile 1950, con il quale è stata registrata al n. 3170 la specialità medicinale denominata « Miocardina » gocce, nella confezione flacone × 15 cc a nome della ditta Laboratorio chimico Croce Bianca, con sede in Brescia, già via Solferino, 26, ora in via Monte Ortigara, 22, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, essendo stata rilevata la scarsa efficacia clinica della nichetamide nella insufficienza respiratoria sia dovuta a malattie polmonari, sia a intossicazioni da neurodeprimenti ed essendo stato rilevato inoltre in quest'ultimo caso che la componente depressiva esistente nel meccanismo di azione della nichetamide si può sommare all'effetto dei neurodeprimenti che si vogliono antagonizzare;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Miocardina » gocce, nella confezione flacone × 15 cc, registrata al n. 3170 in data 3 aprile 1950 a nome della ditta Laboratorio chimico Croce Bianca, con sede in Brescia, via Monte Ortigara, 22.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(4796)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cardiopiridina », nelle confezioni flacone × 30 cc e × 15 cc, 10 fiale × 2 cc e 2 fiale × 5 cc, della ditta Promed farmaceutici, in Milano. (Decreto di revoca n. 5160/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 26 settembre 1951 e 30 novembre 1961, con i quali è stata registrata al n. 5334 la specialità medicinale denominata « Cardiopiridina », nelle confezioni flacone × 30 cc e × 15 cc, 10 fiale × 2 cc e 2 fiale × 5 cc a nome della ditta Promed farmaceutici, con sede in Milano, corso XXII Marzo, 43, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, essendo stata rilevata la scarsa efficacia clinica della nichetamide nella insufficienza cardio-respiratoria sia dovuta a malattia polmonare, sia a intossicazioni da neurodeprimenti ed essendo stato rilevato inoltre che la componente depressiva esistente nel meccanismo di azione della nichetamide si può sommare all'effetto dei neurodeprimenti che si vogliono antagonizzare;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Cardiopiridina », nelle confezioni flacone × 30 cc e × 15 cc, 10 fiale × 2 cc e 2 fiale × 5 cc, registrata al n. 5334 in data 26 settembre 1951 e 30 novembre 1961 a nome della ditta Promed farmaceutici, con sede in Milano, corso XXII Marzo, 43.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione

del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(4795)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria fiale liofilizzate (confezioni da 6 e 10 fiale) della specialità medicinale denominata « Trinovit-B » della ditta Von Boch Arzneimittel S.a.s., in Roma. (Decreto di revoca n. 5156/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 1° marzo 1971 e 9 dicembre 1971, con i quali venne registrata al n. 22083/A la categoria fiale liofilizzate (confezioni da 6 e 10 fiale) della specialità medicinale denominata « Trinovit-B » a nome della ditta Von Boch Arzneimittel S.a.s., con sede in Roma, via Rovigo, 1, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che i controlli, eseguiti dall'Istituto superiore di sanità su campioni del prodotto suddetto, hanno avuto esito non favorevole, essendo risultata una quantità di vitamina B1 estere pirofosforico di mg 21,9, di vitamina B12 di mg 900 e di vitamina B6 di mg 105 anzichè rispettivamente di mg 50, mg 1000 e mg 100 come dichiarato;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata entro i termini stabiliti;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria fiale liofilizzate (confezioni da 6 e 10 fiale) della specialità medicinale denominata « Trinovit-B », registrata al n. 22083/A in data 1° marzo 1971 e 9 dicembre 1971 a nome della ditta Von Boch Arzneimittel S.a.s. di Roma, via Rovigo, 1.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(4791)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1978.

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti in Cremona e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio al personale dipendente dalle aziende di tutte le ategorie operanti in Cremona e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti in Cremona e provincia, è determinato come segue:

vitto:
- un pasto, L. 13.000 mensili;
- due pasti, L. 26.000 mensili;

alloggio (comprensivo di riscaldamento, acqua e luce) L. 13.000 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4902)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Potenza

Con decreto 1° marzo 1978, n. 213, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno demaniale in comune di Potenza, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 75, particella 308/parte, della superficie di mq 650 ed indicato nella planimetria rilasciata il 21 aprile 1976 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Potenza; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4845)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di S. Lazzaro di Savena

Con decreto 25 febbraio 1978, n. 25, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno, di nuova formazione, sito in sinistra del torrente Idice in comune di S. Lazzaro di Savena (Bologna) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 31, mappale 228, della superficie di mq 3040 ed indicato nell'estratto di mappa 23 novembre 1973 in scala 1:2000 rilasciato dall'ufficio tecnico erariale di Bologna con allegato verbale di delimitazione in data 27 marzo 1974 di concerto con l'ufficio speciale del genio civile per il Reno di Bologna; estratto di mappa e allegato verbale che fanno parte integrante del decreto stesso.

(4847)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Bassano del Grappa

Con decreto 25 febbraio 1978, n. 117, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno della Roggia Bernarda in località S. Lazzaro del comune di Bassano del Grappa (Vicenza) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 15, mappale 476, della superficie di mq 1310 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 7 aprile 1977 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(4849)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di due relitti fluviali in comune di Melito

Con decreto 11 aprile 1978, n. 543, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di due relitti fluviali del fiume Annà e del torrente S. Leonardo in comune di Melito (Reggio Calabria) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 41, particelle 25/*a* e 64/*a* (mq 12.210) e 64/*b* (mq 820) della superficie complessiva di mq 13.030 ed indicati nella planimetria rilasciata il 29 dicembre 1960 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4846)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato in comune di S. Stino

Con decreto 25 febbraio 1978, n. 118, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di reliquato in destra del canale Malgher in comune di S. Stino (Venezia) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 11, particella 155, della superficie di mq 350 ed indicato nello estratto di mappa rilasciato il 19 luglio 1977 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Venezia; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(4848)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di medicina nucleare presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di medicina nucleare, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4988)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli di demanio tratturali in comune di Castel Frentano

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1977, n. 5912, si approva l'atto n. 103195 di repertorio del 7 luglio 1977, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Bucci Maria, nata a Castel Frentano (Chieti) il 31 marzo 1934, della zona demaniale, facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Castel Frentano, estesa mq 3080, riportata in catasto alla particella n. 880 del foglio di mappa n. 3 ed alle particelle numeri 579 e 608, del foglio di mappa n. 6 del comune di Castel Frentano e nella planimetria tratturale con il n. 33.

(4940)

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1977, n. 5918, si approva l'atto n. 103200 di repertorio del 7 luglio 1977, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Spadano Rosaria, nata il 3 aprile 1932 a Castel Frentano (Chieti) delle zone demaniali, facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Castel Frentano, estese mq 1320, riportate in catasto alle particelle numeri 656 parte, 758, 660 parte e 759 del foglio di mappa n. 7 del comune di Castel Frentano e nella planimetria tratturale con i numeri 85, 86, 87 e 88.

(4944)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

A 382 del 21 aprile 1978, relativa al reinvestimento da parte di residenti di disponibilità derivanti dal realizzo di titoli azionari e obbligazionari emessi o pagabili all'estero acquisiti anteriormente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 27 luglio 1973, istitutivo dell'obbligo del deposito vincolato infruttifero in materia di investimenti italiani all'estero.

(5045)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel titolo dei decreti ministeriali in data 16 giugno 1978 concernenti l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre, sei e dodici mesi, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 19 giugno 1978, devono intendersi depennate le parole: «.....interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia».

(5084)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 117

Corso dei cambi del 16 giugno 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	861,65	861,65	861,70	861,65	861,70	861,55	861,75	861,65	861,65	861,65
Dollaro canadese	771,30	771,30	771,20	771,30	771,65	771,30	771,60	771,30	771,30	771,30
Franco svizzero	452,60	452,60	452,50	452,60	452,30	452,60	452,40	452,60	452,60	452,60
Corona danese	151,68	151,68	151,80	151,68	151,60	151,68	151,70	151,68	151,68	151,65
Corona norvegese	158,80	158,80	158,80	158,80	158,70	159,05	158,81	158,80	158,80	158,80
Corona svedese	186,20	186,20	186,30	186,20	186,25	186,20	186,21	186,20	186,20	186,20
Fiorino olandese	382,97	382,97	383,10	382,97	383,08	382,97	383,08	382,97	382,97	383 —
Franco belga	26,143	26,143	26,15	26,143	26,14	26,14	26,147	26,143	26,143	26,15
Franco francese	186,97	186,97	187,15	186,97	187 —	186,97	186,97	186,97	186,97	186,95
Lira sterlina	1576,30	1576,30	1577,50	1576,30	1576,50	1576,30	1576,90	1576,30	1576,30	1576,30
Marco germanico	410,46	410,46	410,85	410,46	410,70	410,46	410,65	410,46	410,46	410,45
Scellino austriaco	57,148	57,148	57,78	57,148	57,16	57,14	57,47	57,148	57,148	57,15
Escudo portoghese	19 —	19 —	18,80	19 —	18,90	19 —	18,80	19 —	19 —	19 —
Peseta spagnola	10,848	10,848	10,85	10,848	10,82	10,84	10,85	10,848	10,848	10,85
Yen giapponese	3,975	3,975	3,96	3,975	3,972	3,97	3,975	3,975	3,975	3,97

Media dei titoli del 16 giugno 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	72,625
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	97,025
» 5 % (Ricostruzione)	98,450
» 5 % (Città di Trieste)	98,950
» 5 % (Beni esteri)	98,075
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,975
» 5,50 % » » 1968-83	84,825
» 5,50 % » » 1969-84	80,750
» 6 % » » 1970-85	81,250
» 6 % » » 1971-86	78,050
» 6 % » » 1972-87	70,575
» 9 % » » 1975-90	83,675
» 9 % » » 1976-91	82,950
» 10 % » » 1977-92	90,400
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,700
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,525
» » » » 1-10-1979	101,175
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	97,400
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	97,550
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	95,950
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	91,275
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	94,850
» » » 10 % 1- 1-1981	94,500
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,650
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 giugno 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	861,70
Dollaro canadese	771,45
Franco svizzero	452,50
Corona danese	151,69
Corona norvegese	158,805
Corona svedese	186,205
Fiorino olandese	383,025
Franco belga	26,145
Franco francese	186,97
Lira sterlina	1576,60
Marco germanico	410,555
Scellino austriaco	57,159
Escudo portoghese	18,90
Peseta spagnola	10,849
Yen giapponese	3,975

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Stomalin dell'impresa J. e A. Margesin S.p.a.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1978 è revocata l'autorizzazione concernente il presidio sanitario denominato Stomalin concessa all'impresa J. e A. Margesin S.p.a., in Lana d'Adige (Bolzano), con decreto ministeriale 2 gennaio 1973, n. 1112.

(4717)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Rodan L-30 dell'impresa J. e A. Margesin S.p.a.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1978 è revocata l'autorizzazione concernente il presidio sanitario denominato Rodan L-30 concessa all'impresa J. e A. Margesin S.p.a., in Lana d'Adige (Bolzano), con decreto ministeriale 26 giugno 1972, n. 0723.

(4718)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Davinex EC dell'impresa J. e A. Margesin S.p.a.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1978 è revocata l'autorizzazione concernente il presidio sanitario denominato Davinex EC concessa all'impresa J. e A. Margesin S.p.a., in Lana d'Adige (Bolzano), con decreto ministeriale 7 settembre 1974, n. 1646.

(4719)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Azidal dell'impresa J. e A. Margesin S.p.a.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1978 è revocata l'autorizzazione concernente il presidio sanitario denominato Azidal concessa all'impresa J. e A. Margesin S.p.a., in Lana d'Adige (Bolzano), con decreto ministeriale 2 gennaio 1973, n. 0500.

(4720)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Dilene N.T dell'impresa Sipcam S.p.a.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1978 è revocata l'autorizzazione concernente il presidio sanitario denominato Dilene N.T concessa all'impresa Sipcam S.p.a., in Milano, con decreto ministeriale 13 aprile 1971, n. 0054.

(4721)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Flortis spray dell'impresa Orvital

Con decreto ministeriale 15 maggio 1978 è revocata l'autorizzazione concernente il presidio sanitario denominato Flortis spray concessa all'impresa Orvital, in Milano, con decreto ministeriale 26 aprile 1973, n. 1200.

(4722)

REGIONE LOMBARDIA

Classificazione e declassificazione di strade provinciali e comunali

La giunta regionale con deliberazione 28 settembre 1976, n. 5323, ha deliberato di classificare a provinciali, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34, i seguenti tronchi stradali:

1) Colombina-Roggiano per km 2 + 300;
2) Caldana-Orino per km 2 + 200;
3) Brebbia-Cadrezzate per km 3 + 300;
4) Ranco Uponno per km 2 + 600;
6) Vedano Olona-S. Salvatore per km 2 + 700;
7) Torba-Tradate per km 1 + 350;
8) (*Omissis*);
9) Casorate Sempione-Cardano al Campo per km 2 + 650 (limitatamente al tratto incrocio via Roma con via Verdi in comune di Casorate Sempione fino all'incrocio con la strada provinciale n. 15 escludendo quindi il tratto interno di circa m 550 all'interno del suddetto abitato di Casorate Sempione).

La giunta regionale con deliberazione 2 dicembre 1975, n. 1000, ha deliberato di classificare a provinciale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34, l'attuale tratto di strada interno all'abitato di Villa d'Ogna della estesa di km 0 + 400 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

A seguito di detta classificazione la lunghezza della strada provinciale n. 50/*bis* «Villa d'Ogna-Nasolino» passerà da chilometri 1 + 690 a km 2 + 090, spostando quindi di km 0 + 400 il caposaldo iniziale che è posto all'innesto con la strada provinciale n. 50 «Villa d'Ogna-Clusone».

La giunta regionale con deliberazione 28 settembre 1976, n. 5322, ha deliberato di classificare a provinciale ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34, la variante di Corla alla strada provinciale n. 19 «Castelnuovo-Castellanza», nel tratto Cimitero di Marnate-Castellanza, della lunghezza complessiva di km 1 + 070.

L'estesa chilometrica anzidetta ha carattere indicativo e verrà esattamente definita all'atto del trasferimento della strada medesima dall'ente cedente al cessionario.

La giunta regionale con deliberazione 25 gennaio 1977, numero II-7298, ha deliberato di classificare a provinciale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34, la strada Fenil dei Frati-confine modenese per S. Martino in Spino della estesa di km 2 + 895.

L'estesa chilometrica anzidetta ha carattere indicativo e verrà esattamente definita all'atto del trasferimento della strada medesima dall'ente cedente al cessionario.

La giunta regionale con deliberazione 25 gennaio 1977, numero II-7299, ha deliberato di classificare a provinciale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34, il tronco di strada comunale in prolungamento della strada S. Giacomo delle Segnate-Concordia della estesa di km 1 + 350 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

A seguito di detta classificazione la lunghezza della suddetta strada provinciale passa da km 1 + 815 a km 3 + 165.

La giunta regionale con deliberazione 20 settembre 1977, n. II-11473, ha deliberato di classificare tra il novero delle provinciali, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34, la strada intercomunale «Campodolcino-Isola» della lunghezza complessiva di km 5 + 200.

L'estesa chilometrica anzidetta ha carattere indicativo e verrà esattamente definita all'atto del trasferimento della strada medesima dall'ente cedente al cessionario.

La giunta regionale con deliberazione 20 settembre 1977, n. II-11366, ha deliberato di classificare tra il novero delle provinciali ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34, il nuovo tronco di collegamento con il casello autostradale di Dalmine in prosecuzione della strada provinciale n. 153 «Dalmine-Almè» della estesa di chilometri 0 + 395 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

A seguito del provvedimento in questione la strada provinciale n. 153 da km 11 + 536 passerà a km 11 + 931.

La giunta regionale con deliberazione 20 settembre 1977, n. II-11475, ha deliberato di classificare tra il novero delle provinciali, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34, il tronco della strada provinciale n. 183 «Industriale dell'Isola» primo tratto, della estesa di km 3 + 584,15.

L'estesa chilometrica anzidetta ha carattere indicativo e verrà esattamente definita all'atto del trasferimento della strada medesima dall'ente cedente al cessionario.

La giunta regionale con deliberazione 19 aprile 1977, n. II-8988, ha deliberato di classificare tra il novero delle provinciali ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34, la nuova strada Trescore Cremasco-Casoletto Vaprio compresa tra la strada provinciale n. 2 «Crema-Vailate» e l'abitato di Casoletto Vaprio della estesa di km 0 + 600; nonchè la conseguente declassifica a comunale dell'attuale tronco della strada provinciale n. 35 compreso tra

il km 5 + 720 ed il km 6 + 610 della estesa di km 0 + 890 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dell'ente cedente al cessionario).

A seguito dei provvedimenti in questione, la strada provinciale n. 35 passerà da km 6 + 610 a km 6 + 320, tenendo invariati i capisaldi iniziali e finali.

La giunta regionale con deliberazione 9 dicembre 1975, numero II-1180, ha deliberaro di classificare a provinciale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34, l'attuale tronco della strada provinciale n. 115 « Lodi-Salerano » della lunghezza di km 0 + 400; di declassificare a comunale il vecchio tronco dismesso della lunghezza di km 1 + 010, oltre ad un ulteriore tratto di km 0 + 130 da destinare a patrimonio dell'amministrazione provinciale di Milano.

L'estesa chilometrica anzidetta ha carattere indicativo e verrà esattamente definita all'atto del trasferimento della strada medesima dall'ente cedente al cessionario.

La giunta regionale con deliberazione 13 settembre 1977, n. II-11368, ha deliberato di classificare tra il novero delle provinciali, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34, il nuovo tronco di strada compreso fra la strada provinciale n. 90 di Cassano e il confine bergamasco della estesa di km 1 + 745; nonchè la conseguente declassifica a comunale della strada provinciale n. 69 « Rivolta-Casirate » della estesa di km 2 + 280.

L'estesa chilometrica anzidetta ha carattere indicativo e verrà esattamente definita all'atto del trasferimento della strada medesima dall'ente cedente al cessionario.

La giunta regionale con deliberazione 13 settembre 1977, n. II-11369, ha deliberato di classificare tra il novero delle provinciali, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34, la nuova strada denominata via delle Industrie compresa fra la strada statale n. 234 e la progressiva km 0 + 700 della strada provinciale n. 41, della estesa di km 0 + 800; nonchè la conseguente declassifica a comunale dell'attuale tronco della strada provinciale n. 56, compreso tra il km 9 + 036 ed il km 11 + 117, della estesa di km 2 + 081 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

A seguito dei provvedimenti in questione, la strada provinciale n. 56 « Paderno-Spinadesco » passerà da km 11 + 117 a km 9 + 836.

La giunta regionale con deliberazione 23 settembre 1975, n. 196, ha deliberato di declassificare a comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34, il tratto iniziale della strada provinciale n. 22 « Brescia-Flero-Poncarale », della lunghezza di km 3 + 643.

L'estesa chilometrica anzidetta ha carattere indicativo e verrà esattamente definita all'atto del trasferimento della strada medesima dall'ente cedente al cessionario.

Il tratto di strada stesso cessa di conseguenza di essere classificato provinciale e viene, quindi, cancellato dall'elenco delle strade provinciali della provincia di Brescia ed incluso tra le strade del comune di Brescia.

La giunta regionale con deliberazione 20 settembre 1977, n. 11474, ha deliberato di declassificare a comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34, il tratto della strada provinciale n. 23 attraversante l'abitato di Voldomino di Luino, della lunghezza di km 2 + 017.

L'estesa chilometrica anzidetta ha carattere indicativo e verrà esattamente definita all'atto del trasferimento della strada medesima dall'ente cedente al cessionario.

Il tratto di strada stesso cessa di conseguenza di essere classificato provinciale e viene, quindi, cancellato dall'elenco delle strade provinciali della provincia di Varese ed incluso tra le strade del comune di Luino.

La giunta regionale con deliberazione 13 settembre 1977, n. 11367, ha deliberato di declassificare a comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34, il tronco della strada provinciale n. 84 « Tagliuno-Palazzolo » attraversante l'abitato di Cividino, della estesa di km 1 + 340, nonchè la conseguente classifica a provinciale del tronco in comune di Castelli Calepio collegante la strada provinciale n. 84 alla nuova variante, della estesa di km 0 + 550 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

A seguito dei provvedimenti in questione, la strada provinciale n. 84 « Tagliuno-Palazzolo » da km 4 + 580 passerà a km 3 + 790.

La giunta regionale con deliberazione 2 dicembre 1975, n. 1002, ha deliberato di declassificare a comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34, l'intera strada provinciale n. 44 « dalla strada statale n. 345 a Pieve di Concesio » della estesa di km 0 + 540 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dallo ente cedente al cessionario).

Il tratto di strada stesso cessa di conseguenza di essere classificato provinciale e viene, quindi, cancellato dall'elenco delle strade provinciali della provincia di Brescia ed incluso tra le strade del comune di Concesio.

La giunta regionale con deliberazione 9 dicembre 1975, n. 1183, ha deliberato di declassificare a comunali, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34, i tronchi in premessa indicati, attraversanti i comuni di Bellusco, Sulbiate, Aicurzio, della strada provinciale n. 177, per complessivi km 2 + 384, oltre a km 0 + 705 da destinare alla strada provinciale n. 210, ed a km 0 + 437 da destinare all'amministrazione provinciale come patrimonio disponibile, per un totale di km 3 + 526; di classificare provinciale, come prolungamento della strada provinciale n. 210, il tronco stradale di km 0 + 705 come sopra declassificato; di classificare provinciali le varianti ai predetti comuni per una lunghezza complessiva di km 2 + 999, afferenti alla strada provinciale n. 177.

In conseguenza della sistemazione e rettifica del nuovo tronco della strada provinciale n. 177, l'estesa della strada provinciale n. 210 « Sulbiate-confine Verderio » passa da km 2 + 927 a km 3 + 632, con spostamento del caposaldo finale; mentre la nuova lunghezza della strada provinciale n. 177 « Bellusco-Gerno » si riduce da km 14 + 738 a km 14 + 211, con spostamento del caposaldo iniziale.

L'estesa chilometrica anzidetta ha carattere indicativo e verrà esattamente definita all'atto del trasferimento della strada medesima dall'ente cedente al cessionario.

La giunta regionale con deliberazione 9 dicembre 1975, n. 1182, ha deliberato di declassificare a comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34, il tratto terminale della strada provinciale n. 160 « Mirazzano-Vimodrone », della estesa di km 0 + 357 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

A seguito di detta declassifica il nuovo caposaldo di termine della strada provinciale n. 160 sarà ubicato alla progressiva km 11+638 in corrispondenza all'incrocio della via Copernico di Cologno Monzese.

Il tratto di strada stesso cessa di conseguenza di essere classificato provinciale e viene, quindi, cancellato dall'elenco delle strade provinciali della provincia di Milano ed incluso tra le strade del comune di Cologno Monzese.

La giunta regionale con deliberazione 2 dicembre 1975, n. 1003, ha deliberato di declassificare a comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34, il tratto iniziale della strada provinciale n. 128 « Magenta-Dairago », della estesa di km 1 + 683 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

La suddetta declassificazione comporta lo spostamento del caposaldo iniziale della strada provinciale n. 128 « Magenta Dairago » dalla progressiva km 0 + 000 alla progressiva km 1 + 683, la cui lunghezza passerà da km 14 + 424 a km 12 + 741, tenendo peraltro invariata la denominazione.

Il tratto di strada stesso cessa di conseguenza di essere classificato provinciale e viene, quindi, cancellato dall'elenco delle strade provinciali della provincia di Milano ed incluso tra le strade del comune di Magenta.

La giunta regionale con deliberazione 2 dicembre 1975, n. 1001, ha deliberato di declassificare a comunale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34, il tratto interno all'abitato di Collebeato della strada provinciale n. 42, della estesa di km 0 + 470 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il tratto di strada stesso cessa di conseguenza di essere classificato provinciale e viene, quindi, cancellato dall'elenco delle strade provinciali della provincia di Brescia ed incluso tra le strade del comune di Collebeato.

La giunta regionale con deliberazione 9 marzo 1976, n. II-2495, ha deliberato di declassificare a comunale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge regionale 14 agosto 1973,

n. 34, il tratto della strada provinciale n. 3 « d'Imbersago » della estesa di km 1 + 232 (salvo più precise misurazioni all'atto del **trasferimento dall'ente cedente al cessionario).**

A seguito di detta declassifica la lunghezza della strada provinciale n. 3 « d'Imbersago » si riduce da km 16+959 a km 15 + 727.

Il tratto di strada stesso cessa di conseguenza di essere classificato provinciale e viene, quindi, cancellato dall'elenco delle strade provinciali della provincia di Milano ed incluso tra le strade del comune di Cologno Monzese.

La giunta regionale con deliberazione 17 febbraio 1976, n. II-2088, ha deliberato di declassificare a comunale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34, il tratto terminale della strada provinciale n. 26 « Albizzate-Besnate-Gallarate » della estesa di km 1+885 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

A seguito di detta declassifica la lunghezza della strada provinciale n. 26 passerà da km 9 + 445 a km 7 + 560, con conseguente spostamento del caposaldo finale che sarà posto in corrispondenza della suddetta progressiva, tenendo peraltro invariata la denominazione.

Il tratto di strada stesso cessa di conseguenza di essere classificato provinciale e viene, quindi, cancellato dall'elenco delle strade provinciali della provincia di Varese ed incluso tra le strade del comune di Gallarate.

La giunta regionale con deliberazione 23 settembre 1975, n. 197, ha deliberato di declassificare a comunale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34, il tratto iniziale della strada provinciale n. 10 « Brescia-Gussago-Brione » della lunghezza di km 1 + 712.

L'estesa chilometrica anzidetta ha carattere indicativo e verrà esattamente definita all'atto del trasferimento della strada medesima dall'ente cedente al cessionario.

Il tratto di strada stesso cessa di conseguenza di essere classificato provinciale e viene, quindi, cancellato dall'elenco delle strade provinciali della provincia di Brescia ed incluso tra le strade del comune di Brescia.

La giunta regionale con deliberazione 9 dicembre 1975, n. 1181, ha deliberato di declassificare a comunale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34, il tratto della strada provinciale n. 121 « Pobbiano-Cavenago » ricadente nell'abitato di Cernusco sul Naviglio, della estesa di km 1 + 082 (salvo più precise misurazioni) all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il tratto di strada stesso cessa di conseguenza di essere classificato provinciale e viene, quindi, cancellato dall'elenco delle strade provinciali della provincia di Milano ed incluso tra le strade del comune di Cernusco sul Naviglio.

La giunta regionale con deliberazione 13 aprile 1977, numero II-8918, ha deliberato di declassificare a comunale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34, il tratto della strada provinciale n. 121 compreso tra la strada provinciale n. 129 e l'abitato di Caravaggio della estesa di km 2 + 265, nonchè la conseguente classifica tra il novero delle provinciali del tratto di strada comunale compreso tra la stessa strada provinciale n. 129 e la stazione ferroviaria di Vidolengo della estesa di km 0 + 680 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il tratto di strada stesso cessa di conseguenza di essere classificato provinciale e viene, quindi, cancellato dall'elenco delle strade provinciali della provincia di Bergamo ed incluso tra le strade del comune di Caravaggio.

La giunta regionale con deliberazione 17 febbraio 1976, n. II-2087, ha deliberato di declassificare a comunale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34, il tratto terminale della strada provinciale Acqua Calda diramazione « Montebruciato-Stradella » della estesa di km 0 + 385 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

A seguito di detta declassifica la lunghezza della strada provinciale Acqua Calda diramazione « Montebruciato-Stradella » passerà da km 4 + 087 a km 3 + 702, con spostamento dell'attuale caposaldo finale all'incrocio con la citata variante di Stradella.

Il tratto di strada stesso cessa di conseguenza di essere classificato provinciale e viene, quindi, cancellato dall'elenco delle strade provinciali della provincia di Pavia ed incluso tra le strade del comune di Stradella.

(4632)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto degli assistenti tecnici, servizio documentazione.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme d'esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Accertata la disponibilità dei posti in organico;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nella seduta del 10 novembre 1977, sulle modalità di svolgimento di un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto predetto;

Vista la deliberazione n. 6 allegata al verbale n. 32 del 22 dicembre 1977, con la quale il comitato amministrativo dell'Istituto predetto ha espresso il proprio parere in merito alle modalità di svolgimento del pubblico concorso sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

Il suddetto posto è messo a concorso per il servizio documentazione.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Diploma di perito industriale capotecnico, specializzazione per le telecomunicazioni.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso.

E) Età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 32. Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, o commutazione di pena o coloro che si trovino nei casi previsti dallo art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra). Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai sensi dello art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso università od istituti di istruzione universitaria.

In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra gli invalidi di guerra e civili di guerra di cui all'art. 2, ultimo comma, nonchè gli invalidi per servizio di cui all'art. 3, ultimo comma, della suddetta legge n. 482 del 1968.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) di coloro che prestino la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modifiche, purchè in possesso degli altri requisiti;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dello Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata al Servizio II Ufficio concorsi dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, su carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati.

I titoli che pervengano dopo il termine utile per la presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

I documenti e i certificati devono essere in regola con le vigenti disposizioni sul bollo.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 5.

Detto punteggio sarà così ripartito:

Cat. *a*). — Titoli di servizio fino a punti 4,00

Cat. *b*). — Titoli di studio superiori a quello richiesto fino a » 0,50

Cat. *c*). — Altri titoli (da determinare a cura della commissione esaminatrice) fino a » 0,50

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame; la commissione valuterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Ai candidati tenuti a sostenere detto colloquio sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Per l'ammissione alle prove d'esame di cui al successivo art. 6, i candidati dovranno riportare nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a punti 1.

Art. 6.

Gli esami consteranno di due prove scritte, una prova pratica ed una prova orale tecnica.

Le prove d'esame sono le seguenti:

A) *Prove scritte*:

teoria degli elaboratori elettronici;

traduzione di un brano scientifico dall'inglese all'italiano.

B) *Prova pratica*:

il candidato dovrà effettuare una prova pratica con relazione scritta, su creazione ed aggiornamento di archivi magnetici con CMS.

C) *Prova orale tecnica*:

teoria degli elaboratori elettronici;

lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico di lingua inglese.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077 ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 40, terzo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Le prove scritte e pratica avranno luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299, nei giorni sottoindicati con inizio alle ore 9:

prima prova scritta: 11 ottobre 1978;

seconda prova scritta: 12 ottobre 1978;

prova pratica: 30 novembre 1978.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei *giorni suindicati, alle ore 9*.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 8.

Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi a sostenere la prova pratica sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.

Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova pratica ed il voto riportato nella prova orale tecnica.

In base alla votazione complessiva la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore delle categorie degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) nonchè a favore delle categorie riservatarie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, saranno tenuti a presentare, per loro diretta iniziativa, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i candidati che avranno superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare, per loro diretta iniziativa i documenti, redatti nelle prescritte forme, *che attestino il possesso di tali titoli.*

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto la prova orale.

I documenti, presentati direttamente all'ufficio sopra indicato, saranno accettati soltanto dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria del vincitore e degli idonei del concorso sarà formata in base alla graduatoria di merito e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 9.

La graduatoria generale di merito, quella del vincitore del concorso e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego; esse saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, a decorrere dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita; il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere un'esatta descrizione della natura e del grado di invali-

dità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9), o del foglio matricolare, o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non l'abbia già presentata per i fini considerati al precedente art. 9.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5), del presente articolo, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento del relativo invito.

I documenti presentati direttamente all'ufficio indicato nel primo comma del presente articolo, saranno accettati soltanto dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulterà in possesso dei prescritti requisiti, sarà assunto in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguirà, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanità, la nomina ad assistente tecnico nel ruolo della carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto predetto.

Art. 13.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego verrà corrisposto, durante il periodo di prova, lo stipendio annuo lordo relativo al parametro 160, nonchè le competenze accessorie e le indennità dovute a termini di legge.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 marzo 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1978
Registro n. 3 Sanità, foglio n. 355

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il cognome di nascita, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) . . nato a . . (provincia di . .) il . . e residente dal (1) . . in . (provincia di . .) via . . n. . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità, servizio documentazione.

Fa presente (2) di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età perchè . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . .;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito in data . presso . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione e la seguente . . .;

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (5);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta);

8) desidera ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo . . . . tel. . . . . .

Allega alla domanda i titoli di merito con un elenco, in duplice copia, degli stessi.

Data, ...

Firma (6) . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(4) Per coloro che hanno riportato condanne penali indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(5) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

(4959)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a tre posti di manovale comune (3ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Puglia.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-6 del gennaio-giugno 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1977, registro n. 7 Beni culturali, foglio n. 366, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a tre posti di manovale comune (3ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Puglia, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(4318)

OSPEDALI « S. ANGELO DEI ROSSI » E « S. PUGLISI ALLEGRA » DI MESSINA

Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia presso l'ospedale « S. Angelo dei Rossi » (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Messina.

(2179/S)

OSPEDALE DI S. AGATA DI MILITELLO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente della sezione autonoma di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Agata di Militello (Messina).

(2174/S)

OSPEDALE « S. MARTA E S. VENERA » DI ACIREALE

Concorso ad un posto di primario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Acireale (Catania).

(2175/S)

OSPEDALE « G. GIGLIO » DI CEFALU'

Concorso ad un posto di assistente di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cefalù (Palermo).

(2177/S)

OSPEDALE INFERMI « A. BONORA » DI S. PIETRO IN CASALE

Concorso ad un posto di aiuto di recupero e rieducazione funzionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di recupero e rieducazione funzionale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Pietro in Casale (Bologna).

(2178/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO ABATE » DI TOLMEZZO

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente di Tolmezzo (Udine).

(2188/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente di Tolmezzo (Udine).

(2189/S)

OSPEDALE « A. CARDARELLI » DI CAMPOBASSO

Concorso a due posti di assistente della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Campobasso.

(2181/S)

OSPEDALE « DEI BIANCHI V. E. III » DI CORLEONE

Concorso ad un posto di primario di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Corleone (Palermo).

(2182/S)

OSPEDALE « N. MELLI » DI S. PIETRO VERNOTICO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di pronto soccorso ed accettazione;

un posto di assistente ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Pietro Vernotico (Brindisi).

(2180/S)

OSPEDALE DI BITONTO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bitonto (Bari).

(2187/S)

OSPEDALE CIVILE DI GENZANO DI ROMA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto dirigente di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente di ostetricia e ginecologia con idoneità a primario (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genzano di Roma (Roma).

(2186/S)

OSPEDALI DI GORGONZOLA E MELZO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Melzo (Milano).

(2185/S)

OSPEDALE « V. DELL'ERBA » DI CASTELLANA GROTTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario radiologo;

un posto di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Castellana Grotte (Bari).

(2197/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI BIELLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di istologia e anatomia patologica;

un posto di assistente della divisione di medicina generale « B ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Biella (Vercelli).

(2183/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100781710)